

CC n. 29 del 23.06.2006: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI COMUNALI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che con propria deliberazione n. 40 del 30.11.2005 è stato approvato il Regolamento relativo all'utilizzo dei locali delle strutture comunali da destinare ad attività culturali, musicali, ricreative e sociali ecc.

- che al fine di consentire la massima fruibilità dei locali degli immobili di proprietà comunale anche per il soddisfacimento dei bisogni della cittadinanza, si ritiene indispensabile apportare qualche modifica al succitato Regolamento, in conformità a quanto di seguito specificato.

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.vo n. 267/2000, del responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. Di rettificare il Regolamento relativo all'utilizzo dei locali delle strutture comunali da destinare ad attività culturali, musicali, ricreative e sociali, approvato con deliberazione C.C. n. 40 del 30.11.2005, come di seguito riportato:

ART. 1 – COMMA 2° : alla terza riga dopo la parola “ manifestazioni” viene aggiunto “ e cerimonie varie.”, mentre viene eliminato quant'altro specificato nel comma medesimo.

2. Di dare atto che il presente provvedimento entra in vigore ad avvenuta esecutività della presente deliberazione.

3. Di dichiarare ad unanimità di voti, resi con separata votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000.

COMUNE DI VIGNOLE BORBERA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI COMUNALI

ART. I

Disposizioni generali.

1. I beni immobili di proprietà del Comune, fatta eccezione per quelli strettamente legati all'attività istituzionale degli uffici, possono essere concessi in uso temporaneo o continuato ad associazioni o gruppi spontanei che svolgono attività sociali, culturali, sportive e ricreative riconoscendo nell'ordine la precedenza a:

- a) quanti svolgono attività promosse o patrocinate dal Comune o a quanti operano nel volontariato;
- b) quanti operano nel volontariato;
- c) quelli che organizzano attività fruibili gratuitamente dalla generalità dei cittadini.

2. Possono essere inoltre concessi in uso temporaneo, oltre che ai soggetti indicati nel precedente comma, anche ai privati cittadini, ad organizzazioni politiche, sindacali, a cooperative, scuole, enti, imprese, ecc. per svolgervi convegni, conferenze, mostre, spettacoli, riunioni di lavoro, manifestazioni **e cerimonie varie**.

3. Non possono essere concessi, né in uso temporaneo, né continuativo, per svolgervi attività con finalità private e/o a fine di lucro, e che prevedono corrispettivi in denaro, salvo deroga da parte della Giunta Municipale per fini sociali di rilevante interesse.

4. La concessione in uso di locali non forniti di agibilità per pubblico spettacolo può essere rilasciata subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) durata della manifestazione non superiore alle 24,00 ore;
- b) un numero di persone non superiore a quelle indicate nella concessione;
- c) c) accesso ai soli soci di associazione, circoli ecc.

ART. 2

Richiesta di concessione in uso.

1. La richiesta di concessione in uso, compilata sull'apposito stampato fornito dal Comune dovrà essere indirizzata al Sindaco e dovrà pervenire al Responsabile del procedimento almeno 5 giorni prima della data fissata per la manifestazione o attività. Essa dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'Ente organizzatore, dal Presidente dell'Associazione o dal privato cittadino richiedente; dovrà indicare:

- a) l'uso per il quale viene inoltrata la richiesta;
- b) il periodo di tempo durante il quale si intende occupare il locale stesso;

2. Nella richiesta, il soggetto richiedente dovrà dichiarare di aver preso visione del regolamento comunale, accettandone ogni condizione in esso contenuto.

3. L'Amministrazione comunale prenderà in considerazione le domande secondo la data di loro presentazione ed il numero di protocollo, tenuto conto della disponibilità dei locali e del tipo di manifestazione per cui viene inoltrata la domanda.

4. Nell'uso delle strutture comunali, avranno la priorità comunque le manifestazioni, mostre o iniziative di cui alla lettera a) dell'art. 1 del presente regolamento, organizzate:

- a) dal Comune di Vignole Borbera;
- b) da enti, associazioni etc. con sede legale nel Comune di Vignole Borbera;
- c) da persone residenti nel Comune di Vignole B.

ART. 3

Durata e tempi d'uso.

1. La durata della concessione in uso temporaneo dei predetti locali verrà di volta in volta concordata dall'Amministrazione Comunale;
2. La concessione in uso continuativo avrà durata di un anno, rinnovabile fino ad un massimo di anni 5 (CINQUE).
3. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di concessione in deroga a tali disposizioni per motivate esigenze.

ART. 4 Tariffe.

1. La concessione in uso dei locali sarà subordinata al versamento, da effettuarsi presso l'Ufficio Economato Comunale, di un rimborso spese forfettario stabilito dalla Giunta Comunale E' stabilito l'utilizzo gratuito dei locali delle strutture da parte di Enti Pubblici e Privati, Associazioni, Organizzazioni Politiche e Sindacati, Cooperative, Istituti Scolastici, ecc., che ne facciano regolare richiesta per svolgervi conferenze, convegni, riunioni di lavoro e comunque attività/iniziativa senza scopo di lucro.

ART. 5 Atto di concessione in uso.

1. L'atto formale di concessione in uso dei locali viene rilasciato dal responsabile del servizio, previa valutazione dei presupposti di fatto e di diritto e nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, e dell'autorizzazione mediante visto apposto sulla domanda dal Sindaco o Assessore delegato, in caso di uso continuato per un periodo superiore a 15 giorni;
2. Ai fini del rilascio della concessione in uso continuato per un periodo superiore (o per un anno) è richiesta la costituzione, ai sensi di legge, di una cauzione pari al 50% della tariffa da pagare.
2. Tale concessione dovrà essere inviata per gli adempimenti di competenza al Responsabile del Procedimento.

ART. 6 Adempimenti del Comune.

1. Il responsabile del procedimento dovrà predisporre il relativo servizio con particolare riguardo ai seguenti adempimenti:
- a) provvedere alla conservazione delle chiavi dei locali ed alla verifica della regolare attività di apertura e chiusura giornaliera dei locali stessi;
 - b) far rispettare dai concessionari, dagli organizzatori e dai partecipanti il divieto di fumare in sala e di manomettere la suppellettile ivi esistente;
 - c) assicurare la regolare pulizia dei locali;
 - d) controllare gli impianti di illuminazione, di riscaldamento, di amplificazione, ogni altro impianto installato, le suppellettili, ecc...;
 - e) svolgere le eventuali funzioni di collegamento tra i concessionari e l'Amministrazione Comunale;
 - f) vigilare sulla corretta gestione dei locali e rilevare eventuali danni provocati nel corso dell'utilizzo degli stessi.

ART. 7 Adempimenti del concessionario.

1. Il concessionario nell'utilizzo dei locali deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni vigenti in materia ed al presente regolamento comunale.
2. E' fatto tassativo divieto al concessionario di occupare altri spazi oltre quelli oggetto della concessione e per usi diversi da quelli dichiarati, nonché di manomettere suppellettili e attrezzature ivi esistenti.
3. Il concessionario deve riconsegnare i locali nelle stesse condizioni in cui sono stati ricevuti.

4. L'installazione di attrezzature diverse da quelle in dotazione nei locali in concessione potrà essere fatta, salvo diverso accordo scritto, se non riportato nell'atto di concessione, a cura e spese del concessionario con l'impegno di restituire i locali nello stato in cui si trovavano al momento della concessione;
5. L'Amministrazione Comunale (appresso indicata con la sigla A.C.) qualora lo ritenga, per motivate esigenze, può richiedere al concessionario di lasciare liberi i locali per un numero di giorni determinati, previa comunicazione all'interessato da notificarsi almeno tre giorni prima. In tal caso dall'importo da corrispondere a favore dell'A.C. verrà detratta una somma corrispondente al mancato utilizzo dei locali.
6. I locali utilizzati non potranno essere eletti a sede ufficiale del concessionario.

ART. 8

Responsabilità.

1. Sia l'Amministrazione Comunale che il personale incaricato sono esonerati da responsabilità derivanti da danni o ammanchi che a qualsiasi titolo si verificano nel corso della manifestazione/iniziativa in pregiudizio del Concessionario.

Il Concessionario è responsabile sia civilmente che penalmente delle attività svolte nei locali concessigli in uso e dei danni comunque provocati alle strutture, alle suppellettili, alle attrezzature ed alle persone durante il periodo della concessione e per l'ulteriore periodo nel caso che scaduta la concessione per qualsiasi motivo protragga l'occupazione dei locali medesimi.

E' altresì responsabile direttamente degli eventuali danni alle persone e alle cose comunque provocati in occasione dello svolgimento della manifestazione o attività autorizzate, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi conseguente risarcimento.

ART. 9

1. La concessione sia in uso continuato che temporaneo può essere revocata dal concedente qualora il concessionario non rispetti quanto stabilito dal presente provvedimento e quanto sottoscritto con l'atto di successione.



COMUNE DI VIGNOLE BORBERA
PROVINCIA di ALESSANDRIA

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE IN USO
DEI LOCALI COMUNALI**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 40 DEL 30.11.2005
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 29 DEL 23.06.2006**

COMUNE DI VIGNOLE BORBERA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI COMUNALI

ART. I

Disposizioni generali.

1. I beni immobili di proprietà del Comune, fatta eccezione per quelli strettamente legati all'attività istituzionale degli uffici, possono essere concessi in uso temporaneo o continuato ad associazioni o gruppi spontanei che svolgono attività sociali, culturali, sportive e ricreative riconoscendo nell'ordine la precedenza a:
 - a) quanti svolgono attività promosse o patrocinate dal Comune o a quanti operano nel volontariato;
 - b) quanti operano nel volontariato;
 - c) quelli che organizzano attività fruibili gratuitamente dalla generalità dei cittadini.
2. Possono essere inoltre concessi in uso temporaneo, oltre che ai soggetti indicati nel precedente comma, anche ai privati cittadini, ad organizzazioni politiche, sindacali, a cooperative, scuole, enti, imprese, ecc. per svolgervi convegni, conferenze, mostre, spettacoli, riunioni di lavoro, manifestazioni **e cerimonie varie**.
3. Non possono essere concessi, né in uso temporaneo, né continuativo, per svolgervi attività con finalità private e/o a fine di lucro, e che prevedono corrispettivi in denaro, salvo deroga da parte della Giunta Municipale per fini sociali di rilevante interesse.
4. La concessione in uso di locali non forniti di agibilità per pubblico spettacolo può essere rilasciata subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) durata della manifestazione non superiore alle 24,00 ore;
 - b) un numero di persone non superiore a quelle indicate nella concessione;
 - c) accesso ai soli soci di associazione, circoli ecc.

ART. 2

Richiesta di concessione in uso.

1. La richiesta di concessione in uso, compilata sull'apposito stampato fornito dal Comune dovrà essere indirizzata al Sindaco e dovrà pervenire al Responsabile del procedimento almeno 5 giorni prima della data fissata per la manifestazione o attività. Essa dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'Ente organizzatore, dal Presidente dell'Associazione o dal privato cittadino richiedente; dovrà indicare:
 - a) l'uso per il quale viene inoltrata la richiesta;
 - b) il periodo di tempo durante il quale si intende occupare il locale stesso;
2. Nella richiesta, il soggetto richiedente dovrà dichiarare di aver preso visione del regolamento comunale, accettandone ogni condizione in esso contenuto.
3. L'Amministrazione comunale prenderà in considerazione le domande secondo la data di loro presentazione ed il numero di protocollo, tenuto conto della disponibilità dei locali e del tipo di manifestazione per cui viene inoltrata la domanda.
4. Nell'uso delle strutture comunali, avranno la priorità comunque le manifestazioni, mostre o iniziative di cui alla lettera a) dell'art. 1 del presente regolamento, organizzate:
 - a) dal Comune di Vignole Borbera;
 - b) da enti, associazioni etc. con sede legale nel Comune di Vignole Borbera;
 - c) da persone residenti nel Comune di Vignole B.

ART. 3

Durata e tempi d'uso.

1. La durata della concessione in uso temporaneo dei predetti locali verrà di volta in volta concordata dall'Amministrazione Comunale;
2. La concessione in uso continuativo avrà durata di un anno, rinnovabile fino ad un massimo di anni 5 (CINQUE).
3. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di concessione in deroga a tali disposizioni per motivate esigenze.

ART. 4 Tariffe.

1. La concessione in uso dei locali sarà subordinata al versamento, da effettuarsi presso l'Ufficio Economato Comunale, di un rimborso spese forfettario stabilito dalla Giunta Comunale E' stabilito l'utilizzo gratuito dei locali delle strutture da parte di Enti Pubblici e Privati, Associazioni, Organizzazioni Politiche e Sindacati, Cooperative, Istituti Scolastici, ecc..., che ne facciano regolare richiesta per svolgervi conferenze, convegni, riunioni di lavoro e comunque attività/iniziativa senza scopo di lucro.

ART. 5 Atto di concessione in uso.

1. L'atto formale di concessione in uso dei locali viene rilasciato dal responsabile del servizio, previa valutazione dei presupposti di fatto e di diritto e nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, e dell'autorizzazione mediante visto apposto sulla domanda dal Sindaco o Assessore delegato, in caso di uso continuato per un periodo superiore a 15 giorni;
2. Ai fini del rilascio della concessione in uso continuato per un periodo superiore (o per un anno) è richiesta la costituzione, ai sensi di legge, di una cauzione pari al 50% della tariffa da pagare.
2. Tale concessione dovrà essere inviata per gli adempimenti di competenza al Responsabile del Procedimento.

ART. 6 Adempimenti del Comune.

1. Il responsabile del procedimento dovrà predisporre il relativo servizio con particolare riguardo ai seguenti adempimenti:
- a) provvedere alla conservazione delle chiavi dei locali ed alla verifica della regolare attività di apertura e chiusura giornaliera dei locali stessi;
 - b) far rispettare dai concessionari, dagli organizzatori e dai partecipanti il divieto di fumare in sala e di manomettere la suppellettile ivi esistente;
 - c) assicurare la regolare pulizia dei locali;
 - d) controllare gli impianti di illuminazione, di riscaldamento, di amplificazione, ogni altro impianto installato, le suppellettili, ecc...;
 - e) svolgere le eventuali funzioni di collegamento tra i concessionari e l'Amministrazione Comunale;
 - f) vigilare sulla corretta gestione dei locali e rilevare eventuali danni provocati nel corso dell'utilizzo degli stessi.

ART. 7 Adempimenti del concessionario.

1. Il concessionario nell'utilizzo dei locali deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni vigenti in materia ed al presente regolamento comunale.
2. E' fatto tassativo divieto al concessionario di occupare altri spazi oltre quelli oggetto della concessione e per usi diversi da quelli dichiarati, nonché di manomettere suppellettili e attrezzature ivi esistenti.

3. Il concessionario deve riconsegnare i locali nelle stesse condizioni in cui sono stati ricevuti.
4. L'installazione di attrezzature diverse da quelle in dotazione nei locali in concessione potrà essere fatta, salvo diverso accordo scritto, se non riportato nell'atto di concessione, a cura e spese del concessionario con l'impegno di restituire i locali nello stato in cui si trovavano al momento della concessione;
5. L'Amministrazione Comunale (appresso indicata con la sigla A.C.) qualora lo ritenga, per motivate esigenze, può richiedere al concessionario di lasciare liberi i locali per un numero di giorni determinati, previa comunicazione all'interessato da notificarsi almeno tre giorni prima. In tal caso dall'importo da corrispondere a favore dell'A.C. verrà detratta una somma corrispondente al mancato utilizzo dei locali.
6. I locali utilizzati non potranno essere eletti a sede ufficiale del concessionario.

ART. 8

Responsabilità.

1. Sia l'Amministrazione Comunale che il personale incaricato sono esonerati da responsabilità derivanti da danni o ammanchi che a qualsiasi titolo si verificano nel corso della manifestazione/iniziativa in pregiudizio del Concessionario.

Il Concessionario è responsabile sia civilmente che penalmente delle attività svolte nei locali concessigli in uso e dei danni comunque provocati alle strutture, alle suppellettili, alle attrezzature ed alle persone durante il periodo della concessione e per l'ulteriore periodo nel caso che scaduta la concessione per qualsiasi motivo protragga l'occupazione dei locali medesimi.

E' altresì responsabile direttamente degli eventuali danni alle persone e alle cose comunque provocati in occasione dello svolgimento della manifestazione o attività autorizzate, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi conseguente risarcimento.

ART. 9

1. La concessione sia in uso continuato che temporaneo può essere revocata dal concedente qualora il concessionario non rispetti quanto stabilito dal presente provvedimento e quanto sottoscritto con l'atto di successione.